

STUDIO LEGALE
AVV. CRISTIANO PELLEGRINI QUARANTOTTI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Viale Mazzini n. 88 - 00195 - Roma
Tel. 06.37511965 – 06.3612762 – Fax 06.3227659
E-mail: avv.cpq@studiolegalepellegriniquarantotti.it
PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

Per

Prof.ssa DELPOZZO PAOLA MARIA, nata a Torino, il 19.12.1962 (Codice Fiscale: DLPPMR62T59L219K), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti (C.F.: PLLCST74E28H501S), elett.te domiciliata presso il suo studio, in Roma, a Viale Mazzini n. 88, (PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in calce al presente atto. ***Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria, delle notificazioni tra difensori e delle altre previsioni di legge, si indica il numero di fax 06.3227659 e l'indirizzo di PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org, ai quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.***

- Ricorrente -

Contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, **Ufficio Scolastico Regionale del Lazio**, in persona del legale rappresentante pro tempore

- Resistenti -

E nei confronti di

Fumante Caterina, Prodomo Raffaele e/o di altri eventuali controinteressati in atti

- Eventuali controinteressati -

* * * * *

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei

a) della graduatoria, pubblicata in data 27 marzo 2019, con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 395 (***doc. n. 1***), di coloro che hanno superato la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale del 24 novembre 2017 n. 90 (***doc. n. 2***);

- b) del provvedimento di non ammissione dell'odierna parte ricorrente alle prove orali del predetto concorso pubblico;
- c) degli atti, verbali e lavori della Commissione e delle Sottocommissioni di cui al suindicato concorso, riconducibili alle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati e dell'attribuzione del relativo punteggio, alla formulazione delle schede di valutazione e dei relativi verbali (ivi compresi quelli riferibili alla specifica posizione di parte ricorrente), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;
- d) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione della prova scritta e dei relativi quesiti, alla validazione degli stessi; nonché dei quesiti somministrati e della presenza, tra questi, di due sotto forma di "casi studio", in contrasto alla previsione del bando di concorso; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- e) del Decreto n. AOODPIT 1105 del 19 luglio 2018 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale di cui all'art. 5 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, nonché dei successivi decreti di nomina delle Sottocommissioni e di quelli (plurimi) relativi alla nomina sostitutiva di componenti via via dimessisi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;
- f) dei quadri di riferimento relativi alla valutazione delle prove scritte adottati dal Comitato tecnico-scientifico, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, nonché dei criteri di valutazione delle prove scritte, della relativa griglia adottata dalla Commissione, degli indicatori, dei descrittori e della scala di valutazione, secondo quanto risulta dal Verbale del 25 gennaio 2019 (*doc. n. 3*), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;
- g) delle modalità di svolgimento della prova a livello telematico, del software e l'hardware adottati, delle postazioni e dei computer messi a disposizione dei candidati, con particolare riguardo alla non corretta funzionalità dei supporti informatici adottati;
- h) dell'autenticazione ed identificazione delle prove dei candidati attraverso "codice personale" e codice fiscale, delle modalità di identificazione dei candidati e dell'associazione delle prove a ciascuno di essi, nonché delle operazioni di scioglimento dell'anonimato delle prove e della lesione del principio di anonimato degli elaborati;

- i) dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso le diverse sedi di concorso, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento delle prove scritte;
- j) del mancato espletamento – in spregio del bando di concorso – di prova scritta unica e simultanea, in ragione del differimento disposto dall'USR della Sardegna, a seguito dell'ordinanza del Sindaco di Cagliari del 17 ottobre 2018 (avverse condizioni meteo), alla data del 13 dicembre 2018, nonché in ragione degli orari d'inizio diversi per lo svolgimento della prova scritta tra le diverse sedi d'esame, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti;
- k) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie Speciale), recante il bando di concorso;
- l) Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 20 settembre 2017 ed avente ad oggetto: “*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*” (**doc. n. 4**);
- m) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce la partecipazione di parte ricorrente alle prove orali del predetto concorso, in corso di svolgimento.

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO di parte ricorrente a partecipare alle prove orali del concorso;

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti a disporre l'ammissione di parte ricorrente alle prove orali del concorso *de quo*.

FATTO

L'odierna parte ricorrente, in data 18 ottobre 2018, partecipava alla prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale del 24 novembre 2017 n. 90.

L'odierna parte ricorrente, tuttavia, non riusciva a svolgere la prova in condizioni adeguate, in ragione della confusione venutasi a creare, durante la fase finale, a seguito di un malore

occorso proprio alla candidata seduta davanti alla postazione della ricorrente medesima. Tale situazione – oggetto di apposita verbalizzazione (**doc. n. 5**) – ha richiesto l'intervento dei commissari e, quindi, anche di soccorsi sanitari a mezzo autoambulanza. Il tutto ha, necessariamente e di fatto, determinato una interruzione del rituale svolgimento della prova da parte della odierna ricorrente, che – come detto – era proprio accanto alla candidata che aveva accusato il malore.

Parte ricorrente – tra l'altro – riscontrava il mancato corretto funzionamento del programma informatico relativo alla propria postazione di concorso.

Successivamente, in data 27 marzo 2019, con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 395, veniva pubblicata la graduatoria di coloro i quali risultavano avere superato la predetta prova scritta (soglia minima di punteggio pari a 70/100), con conseguente ammissione agli orali del concorso in questione.

Tale graduatoria non vedeva ricompresa l'odierna parte ricorrente, la quale, al fine di conoscere il punteggio ottenuto nella prova, visionare il proprio elaborato e gli atti ad essa riferibili, nonché ulteriori verbali e documenti di concorso, proponeva apposita istanza di accesso agli atti.

All'esito dell'ostensione, da parte dell'Amministrazione, di (solo) parte dei documenti richiesti, parte ricorrente veniva a conoscenza di avere conseguito il voto finale di 60,50, di cui 50,50 ai quesiti aperti e 10/20 alla lingua inglese (**doc. n. 6 elaborato, doc. n. 7 scheda di valutazione, doc. n. 8 verbale di correzione**).

Ebbene, ciò premesso, si rileva come la prova scritta del concorso *de quo* sia stata connotata da **gravissimi e macroscopici profili di illegittimità, sia** in relazione alle **specifiche operazioni di svolgimento e correzione della prova di parte ricorrente, sia**, altresì, riguardo, **più in generale, l'intero espletamento della prova scritta a livello nazionale**. Il tutto, in totale violazione dei principi del giusto procedimento, dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, nonché della trasparenza e parità di trattamento tra i vari candidati; con, altresì, talune rilevanti fattispecie violative della *lex specialis* del bando di concorso.

* * * * *

Ciò premesso, l'esclusione di parte ricorrente dall'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso pubblico *de quo* risulta essere illegittima e, previa sospensione ed ammissione alle stesse, dovrà essere annullata per i seguenti motivi in

DIRITTO

I

Forzata “interruzione” della prova di parte di ricorrente a seguito di malore di altra candidata seduta su postazione vicina. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 – Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere per sviamento, trasparenza, par condicio.

Come esposto nella premessa in fatto, si censura il **mancato rituale espletamento della prova scritta di parte ricorrente**, in ragione di **un malore occorso proprio alla candidata seduta davanti alla postazione della ricorrente medesima**.

In particolare, durante la fase finale dello svolgimento della prova scritta, la candidata vicina alla ricorrente accusava un malore, chiedendo aiuto proprio alla **odierna ricorrente**, la quale – **interrompendo forzatamente la prova** – provvedeva a richiedere prontamente l'intervento dei commissari di esame, che, passati circa 5 minuti, si decidevano di chiamare un'ambulanza.

Successivamente intervenivano i soccorsi sanitari, ma la docente in questione decideva, comunque, di rimanere nella sua postazione e terminare la prova.

Il verificarsi di tale situazione risulta, del resto, **oggetto di apposita verbalizzazione da parte della Commissione** (cfr. doc. n. 5), laddove viene riportato che: “*Si riferisce altresì che la candidata ha accusato un lieve malore nel corso della prova. L’Istituto aveva prontamente provveduto a chiamare il 118, ma dopo pochi minuti la candidata si riprendeva e chiedeva di evitare il ricorso all’ambulanza, ed ha terminato la sua prova*”.

Ebbene, è di tutta evidenza come tale “interruzione” della prova di parte ricorrente, nonché la confusione creatasi per il suindicato accaduto, ha fortemente contratto il tempo a sua disposizione per lo svolgimento della prova, impedendo la rilettura dei quesiti aperti già conclusi e, soprattutto, ha condizionato l’esito della prestazione relativa ai quesiti di inglese (nella cui prova è stato, infatti, conseguito il bassissimo voto di 10/20).

Del resto, il tempo a disposizione per l’espletamento della prova era assolutamente limitato (1 ora e 30 minuti, per i 5 quesiti a risposta aperta, più quelli di inglese), con la conseguenza che il fatto innanzi rappresentato ha avuto una incidenza fondamentale ai fini del mancato superamento della prova scritta di parte ricorrente.

Ebbene, è evidente, nel caso di specie, il **grave ed irrimediabile pregiudizio a carico di parte ricorrente**, che – atteso il voto finale conseguito di 60,50 – senza la “forzata” riduzione del tempo a disposizione per la prova, ben avrebbe potuto raggiungere la soglia di punti 70, sufficiente a garantire l’accesso alle prove orali.

II

Mancato corretto funzionamento del programma informatico relativo alla postazione di concorso di parte ricorrente. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 – Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere per sviamento, trasparenza, par condicio.

II.1. La mancata ammissione alle prove orali di parte ricorrente si appalesa del tutto illegittima anche in ragione delle **criticità informatiche** riscontrate durante l’espletamento della propria prova scritta.

In particolare, si rileva il mancato corretto funzionamento del programma informatico (e dei relativi tasti) relativo alla postazione di concorso di parte ricorrente, nel caso di specie, ascrivibile al difetto di funzionamento del software fornito in dotazione ai candidati per lo svolgimento della prova scritta, il quale – per l’appunto – oltre a non prevedere le funzioni basiche di un qualsiasi programma di videoscrittura (“salva”, “copia/incolla”, “taglia”, “sposta”, ecc.), non contemplava nemmeno la funzione di salvataggio automatico dei documenti, né la necessità di procedere ad un salvataggio manuale delle risposte fornite ai quesiti era stata preavvisata ed oltretutto non era enucleabile dalla tastiera del computer, che non annoverava – come detto – un apposito pulsante con la dicitura “salva”.

A tale ultimo riguardo si osserva come il **Bando di concorso**, all’**art. 8**, recante la disciplina della prova scritta, prevede testualmente che “7. La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali **il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento**”.

Allo stesso modo, le medesime “**Istruzioni operative prova scritta**” (**doc. n. 9**), apparse sullo schermo prima dell’inizio della prova per soli tre minuti, prevedessero solo che “la conferma della risposta avviene esclusivamente premendo il bottone “conferma e procedi”, lo stesso bottone serve anche a passare alla domanda successiva. ... E’ possibile in ogni momento tornare alla domanda precedente con il bottone “torna alla domanda

precedente”, ... cliccando su qualsiasi pulsante sarà possibile accedere alla relativa domanda ed eventualmente modificare la risposta”, precisandosi, altresì, che “Quando il candidato avrà risposto a tutte le domande dovrà attendere che il tempo previsto per la prova sia terminato. Si ricorda che nella parte superiore della pagina è sempre possibile tenere sotto controllo il tempo mancante alla fine della prova. Al termine della prova il candidato è tenuto a non lasciare il proprio posto e ad attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d’aula.”.

Ebbene, è di tutta evidenza che il termine “conferma” non significa salvataggio della risposta e per di più l’uso della congiuntiva “e” seguita dal verbo “procedi”, lascia intendere che tale funzione servisse solo per passare alla domanda successiva ma non per operare il salvataggio della precedente.

II.2. La giurisprudenza di Codesto Ecc.mo T.A.R., peraltro, si è già pronunciata, per fattispecie del tutto analoga, in senso favorevole al candidato (**T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, sentenza n. 2513/2017**), ritenendo che le istruzioni operative “*per le quali in definitiva occorreva azionare il tasto “conferma e procedi” per confermare la risposta data ad un quesito nonché per passare alla domanda successiva, unitamente all’avvertenza secondo la quale era possibile in ogni momento tornare alla risposta precedentemente data premendo il tasto “torna alla domanda precedente”, sono articolate nel contesto descrittivo della possibilità di cambiare ovvero di confermare la risposta fornita ad un quesito, ma non certo nel senso di equivalenza alla funzione di salvataggio del documento. Il termine “conferma” non può che equivalere al significato di ribadire la risposta elaborata, essendo adoperato nel delineato contesto descrittivo delle possibilità fornite al candidato, in ordine ad una risposta, ossia quella di cancellarla o confermarla. Viceversa, ai fini della riproduzione della risposta nel supporto informatico, avrebbe dovuto essere utilizzato il termine “salva”. Secondo l’accezione del comune gergo informatico, dunque, il termine salva equivale a indicare la funzione di conservazione e riproduzione di un file in un determinato supporto informatico. Siffatto specifico termine, correlato ad altrettanto specifica funzione, non era invece presente nella tastiera impiegata dai candidati per l’espletamento della prova scritta. In siffatto contesto espressivo e funzionale, dunque, a parere del Collegio il sistema informatico avrebbe dovuto contenere la funzione di salvataggio automatico, dopo un certo tempo, dei file in corso di creazione, funzione presente in qualunque sistema operativo di scrittura a video”. Per tali considerazioni, è stato ritenuto che: “la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della cennata funzione di*

salvataggio automatico dei documenti, hanno determinato la perdita della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 2, a cui ha conseguito la mancata attribuzione di punteggio. **Il ricorso va dunque accolto con assorbimento delle residue meno trancianti censure ed annullamento della non ammissione del dott. ... alla prova orale**".

III

Erronea e contraddittoria attribuzione dei punteggi. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 – Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per sviamento, trasparenza, par condicio. Ingiustizia manifesta. Contraddittorietà.

III.1. Fermo restando quanto sopra, si rileva, altresì ed in ogni caso, come la diverse Sottocommissioni abbiano, addirittura, commesso **macroscopici e gravissimi errori** in merito all'**attribuzione dei punteggi ai vari elaborati dei candidati, ivi compreso quello di parte ricorrente**, la cui valutazione spesso risulta contraddistinta da una evidente **contraddittorietà**, avuto riguardo ai quadri di riferimento adottati dal Comitato tecnico-scientifico (ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138), nonché avuto riguardo ai criteri di valutazione della prova, secondo la relativa griglia adottata dalla Commissione, degli indicatori, dei descrittori e della scala di valutazione.

Naturalmente, questa difesa è ben consapevole che nei concorsi pubblici la Commissione esaminatrice è, di norma, titolare di una discrezionalità che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo. Tuttavia, ciò che si contesta con la presente censura è che, nel caso di specie, l'uso della predetta discrezionalità è stato caratterizzato da **macroscopici errori di violazione del giusto procedimento e/o vizi di eccesso di potere per irragionevolezza manifesta iniquità, e palese arbitrarietà** (cfr. **infra multa Consiglio Stato, sez. IV, 01 giugno 2010, n. 3477; Consiglio Stato, sez. IV, 27 giugno 2007, n. 3745; Consiglio Stato, sez. V, 12 marzo 2009, n. 1506**), i quali, invece, possono essere chiaramente oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo.

III.2. A riprova delle suindicate contestazioni circa l'operato delle Sottocommissioni, si censura l'attività di quella di riferimento di parte ricorrente, anche alla luce e sotto il profilo della violazione della prescrizione relativa ai **tempi di correzione delle prove**, stabiliti nella **"norma di 30 minuti a candidato"** nel **verbale n. 1 del 25 gennaio 2019** della riunione

plenaria, del tutto disattesi nel caso di specie.

Invero, nel **verbale 3 Sottocommissione 12** (*cfr. doc. n. 8*), relativo alle operazioni di correzione del gruppo di elaborati cui faceva quello di parte ricorrente, risultano 11 ore di attività, senza interruzioni (dalle 9,20 alle 20,20), 32 candidati valutati, **20,62 minuti** dedicati in media a ogni correzione.

Ebbene, durante tale ristretto lasso temporale – si ribadisce di gran lunga inferiore a quello stabilito nella riunione plenaria della Commissione – la prova di ciascun candidato sarebbe stata letta, corretta e valutata, nonchè evidentemente anche compilata la scheda di valutazione.

E' di tutta evidenza come, dato il ridotto tempo impiegato dalla Sottocommissione per l'anzidetta correzione, la valutazione della prova dell'odierna parte ricorrente non potrà che essere stata del tutto sommaria e – per l'appunto – non corrispondente al reale valore dell'opera.

IV

Illegittimità della selezione (prove scritte) in relazione alle operazioni di correzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 4817/1994 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 – Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per sviamento, trasparenza, par condicio – Contraddittorietà – Illogicità.

IV.1. Si censura, altresì, **la illegittimità delle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati e**, segnatamente, **anche di parte ricorrente**, in relazione alla specifiche modalità utilizzate dalle singole Sottocommissioni, prive di qualsivoglia carattere di trasparenza, atteso che, da un esame attento dei files creati per ciascun candidato e relativi al verbale di correzione ed alla griglia di valutazione, risulta che questi documenti informatici siano connotati da gravi incongruenze in merito il giorno e l'ora della relativa creazione e/o modificazione.

In particolare, in molti casi, andando a verificare **le “proprietà” di tali files, non corrispondono i riferimenti temporali relativi alla data e l'ora di apertura e di chiusura dei verbali di correzione con quelli relativi al salvataggio dei relativi predetti files (“verbale di correzione” e/o della “griglia di valutazione”).**

In sostanza, come è possibile che il file relativo alla valutazione dell'elaborato, da parte della Sottocommissione, sia stato creato e/o modificato in un momento non coperto dal giorno e dall'orario della seduta di correzione? Addirittura, in alcuni casi, risulta che il file relativo alla valutazione del candidato è stato creato in giorno precedente alla riunione della Sottocommissione risultante dal verbale di correzione (!).

Ebbene, non può non rilevarsi, a tale riguardo, un **macroscopico vizio di legittimità e trasparenza del procedimento di correzione delle prove scritte**, il quale inficia integralmente l'operato delle relative operazioni.

Per quanto riguarda la specifica posizione di **parte ricorrente**, si rileva come – inspiegabilmente – accedendo alle proprietà del file del verbale delle operazioni di correzione ed a quello della **griglia di valutazione** (cfr. doc. n. 7) si evince che il pdf di quest'ultimo è stato creato il **giorno 8 marzo (ben due giorni dopo la correzione ufficiale, risultante dal verbale alla data del 6 marzo !!!)**, quando la commissione non era riunita ed in un momento, quindi, in cui questa risultava ufficialmente sciolta (cfr. doc. n. 8).

Quindi, sussiste un *vulnus* irrimediabile nelle operazioni di correzione della prova di parte ricorrente, la quale non è in grado di conoscere il soggetto che abbia corretto la prova ed il luogo e giorno di tale effettiva correzione.

E' evidente, in ragione di quanto sopra, come l'azione amministrativa, nel caso di specie, abbia **violato** palesemente quei **principi cardine di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione**, nonché di **trasparenza, par condicio** delle operazioni concorsuali.

IV.2. Peraltro, si deduce, altresì, nel caso di specie, **la clamorosa e palese violazione** delle norme di cui al **Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)**, di cui **Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82** e successive modifiche ed integrazioni (segnatamente, il **D.Lgs 13 dicembre 2017 n. 217**).

L'**art. 20 del CAD** prevede che il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta ed ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 del Codice Civile, ovverosia quella di fare piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, qualora vengano rispettati determinati processi e requisiti *“fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con **modalità tali da garantire la sicurezza, integrità immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore**”*.

Ebbene, si osserva come tali documenti informatici prodotti dall'Amministrazione alla odierna parte ricorrente (**elaborato, griglia di valutazione e verbale**) **non soddisfino, in alcun modo, i requisiti di creazione, conservazione e trasmissione richiesti dalla predetta normativa**. Ciò anche alla luce sui dubbi sollevati (al punto III.1.) sulla relativa creazione, modifica e/o conservazione.

Ne deriva, quindi, l'assoluta illegittimità delle operazioni di correzione dell'elaborato di parte ricorrente, nonché delle operazioni (a tale attività riconducibile) della Sottocommissione e/o dell'Amministrazione in generale, ivi compresa quella relativa alla creazione e conservazione dei documenti relativi alla prova.

V

Illegittimità della soglia minima di 70/100 per l'accesso alle prove orali. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione – Violazione del principio del favor participationis, di proporzionalità e ragionevolezza – Eccesso di potere – Illogicità.

Gli atti impugnati, ivi espressamente compreso, in questo caso, l'art. 8, comma 8, del bando, vanno censurati anche laddove prevedevano, quale **soglia minima**, ai fini dell'accesso alla prova orale, **il punteggio di 70/100**.

Tale soglia, infatti, era il derivato della sommatoria tra i punti conseguiti nei 5 quesiti a risposta aperta, per un massimo di 80 punti, e i 2 quesiti (ciascuno di 5 domande) in lingua inglese, per un massimo di 20 punti (2 punti a domanda).

La soglia, in realtà, in ossequio al principio del **favor participationis**, di proporzionalità e ragionevolezza, anche quali declinazioni degli artt. 3 e 97 Cost., non avrebbe dovuto essere superiore a **60/100** bensì pari a quest'ultima, che costituisce **la "soglia normale"** (e più appropriata **di sufficienza** al cospetto della commistione simultanea di due coppie di quesiti eterogenee quanto alla lingua).

Tale commistione, infatti, non consentiva, né consente (nemmeno analogicamente), di evocare il D.P.R. 487/1994 ma imponeva di individuare una soglia che fosse proporzionata per quantità, e qualità e rapporto di pesi interno al connubio eterogeneo di quesiti prescelto.

Di qui l'illegittimità del criterio in esame e il conseguente suo annullamento in termini "contenitivi", mediante l'invocato ridimensionamento giudiziale utile ai fini della richiesta ammissione diretta di parte ricorrente alla prova orale, la quale ben risulta avere superato tale più ragionevole soglia di sufficienza.

VI

Illegittimità della selezione (prove scritte) in relazione alla tipologia dei quesiti

somministrati. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 – Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del principio dell'affidamento – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Contraddittorietà – Illogicità.

La selezione relativa alle prove scritte risulta essere illegittima anche sotto in relazione alla tipologia dei quesiti somministrati ai candidati.

Invero, il **Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138**, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto: “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica” espressamente stabilisce, all’**art. 10**, che “1. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3”.

In tale senso anche il **Bando di concorso**, il quale, all’**art. 8**, stabilisce che “4. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. 5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale”.

Ebbene, in totale spregio delle normativa concorsuale sopra richiamata, risultano essere stati somministrati ai candidati due quesiti sotto forma di “casi di studio”, nel bando previsti solo nel colloquio orale.

In questo ambito possono sicuramente annoverarsi, infatti, i seguenti quesiti:

- “In un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?”;

- “Attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell'ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo”.

Di conseguenza, i candidati – contrariamente alle previsioni del bando concorsuale – si sono trovati a svolgere una prova parzialmente diversa da quella per la quale si erano preparati e che pensavano di sostenere, in ragione – per l'appunto – della somministrazione di almeno due “casi di studio” (la cui risoluzione richiede ben altro maggiore tempoo a disposizione), anziché meri quesiti a risposta aperta, secondo le previsioni della *lex specialis* del concorso.

È evidente, quindi, come la prova concorsuale risulti essere stata completamente alterata, attesa anche la clamorosa **violazione del principio della tutela dell'affidamento** di parte ricorrente a che la selezione si svolgesse secondo le regole prestabilite e predeterminate dal Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 e dal Bando di concorso.

VII

Illegittimità della selezione (prove scritte) in relazione alle operazioni di correzione ed ai criteri e modalità all'uopo utilizzati. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 – Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per sviamento, trasparenza, par condicio – Contraddittorietà – Illogicità.

VII.1. Si rileva, altresì, **la illegittimità delle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati**, in relazione alla **individuazione dei quadri di riferimento adottati dal Comitato tecnico-scientifico** (ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138), nonché avuto riguardo ai **criteri di valutazione della prova**, secondo la relativa griglia, gli indicatori, i descrittori e la scala di valutazione, adottati dalla Commissione giusto **verbale n. 1 del 25 gennaio 2019**.

Ciò per le diverse ragioni che seguono.

Innanzitutto, si censura la mancanza di un adeguato correttore dei cinque quesiti proposti con l'articolazione delle possibili risposte per garantire una valutazione oggettiva ed evitare l'arbitrarietà che si è verificata tra le diverse sottocommissioni: alcune di queste hanno avuto una percentuale bassissima di candidati con punteggi oltre 70/100; altre, invece, una percentuale molto elevata (si veda verbale n. 6/9 sottocommissione n. 32, riportante punteggi bassi con percentuale di ammissione ridotta; di contro, si veda verbale n. 2 sottocommissione numero 4 riportante punteggi alti con percentuale di ammissione altissima) (**doc. n. 11 e n. 12**).

In secondo luogo, si censura l'utilizzo di griglie del tutto carenti nella definizione dei descrittori, presenti in parte nella griglia condivisa e sottoscritta durante la riunione plenaria del 25 gennaio 2019 dalla commissione madre e dalle sottocommissioni: l'unico descrittore presente corrisponde al valore massimo attribuibile a quell'indicatore, ma non sono descritti e specificati i valori intermedi e minimi. E' mancata, in sostanza, una vera e propria griglia analitica con indicatori tecnici con i quali poter pervenire ad una corretta e motivata

valutazione in ottantesimi della prova; non sono stati fissati degli indicatori e criteri di valutazione utili per pervenire ad un giudizio uniforme degli elaborati (ad esempio: la trattazione è molto carente o nulla; la trattazione è insufficiente; la trattazione, pur nel complesso sufficiente, presenta qualche inesattezza; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è sufficiente; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è buona; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è ottima; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è eccellente; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è eccellente, ed inoltre, l'elaborato presenta una spiccata chiarezza espositiva).

Quanto sopra ha, inevitabilmente, determinato una **totale disomogeneità delle valutazioni** degli elaborati dei candidati e dell'attribuzione dei relativi punteggi a seconda dell'appartenenza ad una o ad altra Sottocommissione, avendo ciascuna di essa interpretato, *motu proprio*, i (sin troppo) generici criteri valutativi.

Addirittura, risulta che alcune Sottocommissioni abbiano formulato, in calce alla scheda di valutazione della prova, un giudizio globale sulla prova (**doc. n. 13**); mentre altre – come quella di parte ricorrente – si siano affidate solo all'attribuzione del punteggio numerico (**cfr. doc. n. 7**).

Analogamente, il verbale delle operazioni di correzione e valutazione di parte ricorrente risulta privo della colonna riportante gli esiti delle prove di lingua.

Tale difformità di valutazioni tra le singole Sottocommissioni è stata – senza scomodare ipotesi di natura penalmente rilevante – riconducibile alla illegittima assoluta mancanza di riunioni di coordinamento tra la commissione madre e le 37 sottocommissioni; nonché alle dimissioni continue di membri delle Sottocommissioni dal 27 novembre 2018 fino al 15 maggio 2019 (e, quindi, durante l'espletamento delle operazioni di correzione degli elaborati).

Finanche è accaduto che, a lavori di correzione dei quesiti ed attribuzione punteggio conclusi, alcuni candidati, non ammessi precedentemente, abbiano beneficiato – in maniera del tutto illegittima, oltrechè ingiustificata – di una rivalutazione della votazione complessiva assegnata alla prova ed ai cinque quesiti a risposta aperta, in ragione del voto positivo conseguito nelle domande in lingua straniera (**doc. n. 14**).

Altresì, risultano rettifiche di punteggi vari, asseritamente per errori materiali (si veda verbale n. 24 del 19 aprile 2019 sottocommissione 24) (**doc. n. 15**), addirittura dopo le operazioni di abbinamento delle prove e discioglimento dell'anonimato.

E' evidente, in ragione di quanto sopra, che l'azione amministrativa, anche nel caso di specie, abbia violato palesemente quei principi cardine di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, nonché di trasparenza, par condicio delle operazioni concorsuali, anche in relazione a quanto previsto dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e, segnatamente, dall'art. 12.

VII.2. Si contestano, altresì, anche sulla base di quanto rilevato in precedenza, i criteri di assegnazione delle prove alle diverse Sottocommissioni esaminatrici.

Il Ministero ha fatto riferimento ad un criterio "random", senza tuttavia fornire (anche dopo diversi accessi agli atti) alcuna documentazione al riguardo.

Proprio in relazione alle suesposte contestazioni rispetto alle nette differenze tra le percentuali degli ammessi in relazione alle diverse Sottocommissioni risulta essere di massima importanza conoscere i relativi atti e/o verbali riferibili a tali operazioni di assegnazione degli elaborati.

Con ogni più ampia riserva di meglio argomentare, all'esito dell'esame della relativa documentazione, una volta prodotta dall'Amministrazione.

VIII

Illegittimità prove scritte per situazioni di incompatibilità dei membri del C.T.S., Commissione e Sottocommissioni. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 97 e 98 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 241/1990, così come modificata dalla Legge n. 190/2012 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994 – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165/2001 – Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per sviamento, trasparenza, par condicio.

VIII.1. Si rileva, inoltre, la illegittimità della procedura di concorso, in relazione alla **composizione del Comitato Tecnico Scientifico, della Commissione giudicatrice e/o delle singole Sottocommissioni** per violazione delle norme rubricate, in ragione della **presenza di situazioni di conflittualità di interessi e/o incompatibilità.**

Invero, risulta che – in totale spregio della *lex specialis* del concorso – diversi componenti e commissari fossero incompatibili allo svolgimento di tale funzione, nell'ambito del concorso *de quo*, in ragione dell'espletamento di corsi di formazione/preparazione per il

medesimo concorso per dirigenti scolastici e/o, comunque, rivestissero (o avessero rivestito) cariche politiche o sindacali.

Tali circostanze sono state, peraltro, oggetto di esposto alla Procura della Repubblica sottoscritto da 271 docenti (*doc. n. 16*).

VIII.2. A tale specifico riguardo, ai sensi del **D.M. 3 agosto 2017, n. 138**, avente ad oggetto: “*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*” ed, in particolare, dell’**art. 16**, recante “*Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso*”: “*2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente; c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici*”.

Del resto, come è noto, l’**art. 6 bis della Legge n. 241/90** – che ha imposto a tutti i soggetti, che a qualunque titolo esercitano funzioni pubbliche nel corso del procedimento amministrativo, di astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale – si applica anche alle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici che debbono garantire nella loro composizione trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio, rappresentando questi i principi irrinunciabili a tutela della parità di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico.

A tali commissioni debbono applicarsi, quindi, non solo le cause di incompatibilità e di astensione del giudice previste dall’**art. 51 c.p.c.**, ma anche i principi di cui all’**art. 97 Cost.**, così come oggi recepiti e sviluppati dagli **articoli 1 e 6 bis della Legge n. 241 del 1990**.

Pertanto, qualora sia ipotizzabile un potenziale conflitto di interessi – anche atipico, suscettibile in concreto di riflettersi negativamente sull'andamento del procedimento per fatti oggettivi, anche di sola potenziale compromissione dell'imparzialità, oppure tali da suscitare ragionevoli e non meramente strumentali dubbi sulla percepibilità effettiva dell'imparzialità di giudizio nei destinatari dell'attività amministrativa e nei terzi – il soggetto facente parte

della commissione giudicatrice deve, innanzi tutto, segnalare all'autorità che lo ha nominato tale situazione di conflitto, anche potenziale e poi deve necessariamente astenersi.

Si osserva, quindi, come, recentemente, il mutato quadro normativo risultante dalle modifiche apportate alla **Legge n. 241/1990**, da parte della **Legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione)** ha comportato che il nuovo **art. 6 bis** ha, di fatto, introdotto un più generale obbligo di astensione "onnicomprensivo" di qualsiasi potenziale situazione di conflitto di interessi che possa inficiare il buon andamento e l'imparzialità della PA, ponendosi quindi come norma giuridica finalizzata ad una più vasta ed efficace applicazione dei principi di cui all'art. 97 Cost. rispetto a quanto potrebbe garantire l'elenco tassativo previsto dall'art. 51 c.p.c.

Una più efficace e completa tutela del principio di imparzialità della P.A., in particolare nei concorsi pubblici, è anche avvalorata dal nuovo ruolo che l'**Autorità Anticorruzione (ANAC)** riveste e dai suoi recenti pronunciamenti. In più casi infatti l'ANAC ha chiarito come la volontà del legislatore, dopo l'emanazione della Legge n. 190/2012, sia quella di **"impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità"** (Delibera n. 421 del 13 aprile 2016).

Nel caso di specie, è palese come vi siano molteplici elementi che depongano per la manifesta **violazione del principio di imparzialità nella composizione del Comitato Tecnico Scientifico, della Commissione e delle Sottocommissioni, soprattutto in ragione delle attività formative relative al medesimo concorso oggetto della presente impugnativa.**

Tali soggetti, pertanto, avrebbero avuto l'obbligo di comunicazione e astensione, essendovi un'obiettiva ragione sintomatica del venir meno dell'imparzialità nell'attività di selezione dei predetti candidati.

Anche in ragione di ciò deriva l'illegittimità della selezione.

IX

Violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione - Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 97 e 98 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994 – Violazione e falsa applicazione del D.M. 3 agosto 2017, n. 138 – Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed

imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per sviamento, trasparenza, par condicio.

La procedura concorsuale de qua risulta essere, altresì, viziata per **la violazione del principio dell'anonimato delle prove.**

Infatti, dalle singole prove era possibile, senza particolare difficoltà, risalire al nome del candidato che le aveva elaborate, atteso che l'autenticazione di ogni partecipante al concorso, secondo quanto disposto dalla normativa concorsuale e rinvenibile anche dalle note tecnico operative, avveniva attraverso l'inserimento di un **“codice personale”** nel sistema, con identificazione anche attraverso il **codice fiscale**.

Ed infatti, tali istruzioni operative testualmente stabiliscono: *“Ad ogni candidato verrà consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico. Il candidato è tenuto a verificare l'esattezza dei propri dati personali ivi riportati. A ciascun candidato verrà inoltre fatto estrarre un modulo contenente un **codice personale** anonimo, che gli sarà consegnato. Al candidato verrà consegnata una busta internografata (oscurata) nella quale conservare entrambi i moduli ricevuti senza sigillare la busta. Il candidato verrà fatto accomodare in una delle postazioni disponibili, dove troverà visualizzata la schermata di benvenuto e inserirà il codice personale anonimo ricevuto per sbloccare la postazione. Il candidato apporrà, in corrispondenza della dicitura “Dichiaro di aver ricevuto ed inserito il presente codice per lo sblocco dell'applicativo”, la propria firma sul modulo del codice personale anonimo e lo conserverà all'interno della busta internografata (oscurata) senza sigillarla”.*

Ebbene, è fin troppo evidente che ciascun partecipante alla selezione, essendo a conoscenza del proprio codice identificativo (ed, ovviamente, del proprio codice fiscale), ben avrebbe potuto “segnalare” la propria prova, proprio in ragione della facile associazione di tali codici identificativi ai nomi dei concorrenti.

Ciò, con evidente lesione del principio di anonimato della prova.

Il tutto, comunque, in un sistema (quello del codice personale alfanumerico) che già risulta essere stato censurato, a più riprese, dalla giurisprudenza amministrativa per analoghe fattispecie relative a procedure di concorso pubblico (**Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza del 20 novembre 2013, n. 28; Consiglio di Stato, Sez. II, parere 14 ottobre 2013, n. 4233; Consiglio di Stato, Sezione VI, Ordinanza n. 2991 del 9 luglio 2014; ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III Bis n. 10069 del 29 settembre 2014**).

Pertanto, le circostanze di fatto sopra esposte risultano avere palesemente violato quei principi di contestualità, trasparenza e par condicio espressione dei canoni costituzionali di

legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione nell'ambito delle procedure concorsuali, con la conseguenza che la legittimità della prova in questione risulta essere stata irrimediabilmente viziata.

X

Mancato espletamento di prova scritta unica su tutto il territorio nazionale ed in unica data. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994 – Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Bando di concorso, recante “**Prova scritta**”: “2. **La prova scritta e' unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data** in una o piu' regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”.

Ebbene, **tale disposizione** è stata, **del tutto illegittimamente, violata**, atteso che, in data 18 ottobre 2018, non si è provveduto a svolgere la prova in Sardegna, contrariamente a quanto avvenuto in ogni altra parte d'Italia, in ragione del differimento alla data del 13 dicembre 2018, disposto dall'USR della Sardegna, giusta ordinanza del Sindaco di Cagliari del 17 ottobre 2018 (avverse condizioni meteo) (***doc. n. 17***).

Tale circostanza ha determinato, quindi, che **la prova non è stata unica, né si è svolta in unica data**, con ogni ovvia conseguenza in ordine alla **lesione della par condicio** tra i candidati, posto che quelli “sardi” hanno avuto modo di beneficiare di maggior tempo per approfondire lo studio, anche in considerazione del fatto che i quadri di riferimento dei quesiti, predisposti dal Ministero, erano assolutamente identici.

A taler specifico riguardo, si osserva che i “*quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove*”, previsti dall'**art. 13, comma 1, D.M. n. 138 del 2017**, sono stati resi noti ai candidati che hanno sostenuto la prova scritta del concorso nella data successiva rispetto a quella originariamente stabilita molto tempo prima rispetto a quanto previsto dall'art. 8, comma 9, D.D.G. n. 1259 del 2017, secondo cui “*i quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta*”.

Ciò ha determinato, in maniera indiscutibile, una **evidente disparità di trattamento** tra i soggetti che hanno sostenuto la prova scritta il 18 ottobre 2018 e conosciuto i quadri di

riferimento il 17 ottobre 2018 e coloro i quali hanno sostenuto la medesima prova il 13 dicembre 2018 e conosciuto i quadri cinquantasette giorni prima.

Ebbene, è inequivocabile, quindi, nel caso di specie, il “vantaggio” conseguito da tali candidati e la violazione della *lex specialis* del concorso.

Pertanto, si osserva come la normativa concorsuale (**Bando, art. 8, comma 12**) **ben consentiva** la possibilità di uno **slittamento della data della prova su base nazionale**, laddove espressamente prevedeva che **“qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti”**. Tale norma costituiva il presupposto necessario a garantire il rispetto dei requisiti della unicità della prova, volto a scongiurare clamorose disparità di trattamento tra i diversi concorrenti, poi – effettivamente – verificatesi, in ragione di quanto sopra rilevato.

La circostanza che tale differimento della prova per la Regione Sardegna abbia generato un vantaggio per i candidati di tale regione, risulta essere confermata dal **dato percentuale di ammissione all'orale** di concorrenti che hanno svolto la prova differita (per l'appunto in **Sardegna**), che risulta essere **oltre il 60%**, attestandosi quale **il più elevato rispetto all'intero territorio nazionale**.

Ne deriva l'illegittimità della prova scritta anche per tali ragioni.

* * * * *

ISTANZA EX ART. 52, II COMMA, C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, II comma, c.p.a., solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite ai controinteressati, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente complessa per il numero delle persone ulteriormente potenziali controinteressate, in caso, da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati per pubblici proclami con modalità telematiche.

* * * * *

Ciò posto, parte ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, presenta rispettosa

ISTANZA CAUTELARE

Le censure adottate – che appaiono, di certo, idonee a fondare, sin d'ora, l'accoglimento nel merito delle domande di parte ricorrente – giustificano l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione degli atti impugnati e/o di ammissione alle prove orali del

concorso, essendo il ricorso, comunque, assistito dal prescritto *fumus boni iuris* ed essendo, altresì, indubbia la presenza di un danno grave ed irreparabile, atteso che tali **prove orali sono in corso di svolgimento e termineranno nella prima decade del prossimo mese di luglio** (*doc. n. 18*).

Invero, l'ammissione a tali prove orali risulta essere il provvedimento cautelare più idoneo da adottare, avuto riguardo ai diversi profili di illegittimità rilevati nel presente atto.

Ciò anche in relazione alla circostanza che le istanze di accesso agli atti formulate da parte ricorrente hanno trovato una evasione del tutto parziale, non avendo l'Amministrazione – per ammissione dello stesso Ministero (*doc. n. 19*) – reso disponibili tutti i documenti e/o verbali relativi alle operazioni di correzione delle prove scritte, le quali – per l'appunto – sono state oggetto di molteplici profili di censura nel presente atto.

Tale omissione dell'Amministrazione, peraltro, assume un particolare rilievo avuto riguardo al diritto dell'odierna parte ricorrente, codificato normativamente, di conoscere l'iter logico giuridico attraverso cui l'Amministrazione (e per essa le Commissioni) si sono determinata ad adottare i provvedimenti impugnati, con la conseguente impossibilità di valutare, anche attraverso l'esame in sede giurisdizionale, il corretto esercizio del potere discrezionale, esercitato sotto il profilo della logicità, razionalità e congruità.

Del resto, l'accesso agli atti amministrativi costituisce un valido ed insostituibile strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità posta in essere dall'Amministrazione, proprio allo scopo di attuare il precetto costituzionale di cui all'art. 113, nonché di mettere al corrente i destinatari dell'atto delle ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento.

Ciò posto, un attento confronto delle possibili conseguenze connesse all'adozione o meno del richiesto provvedimento cautelare – altamente ed irreparabilmente pregiudizievoli a carico di parte ricorrente, laddove negato; non rilevante per l'Amministrazione, laddove concesso – nonchè **il giusto contemperamento degli interessi in gioco**, non potranno che evidenziare **l'opportunità dell'accoglimento dell'istanza avanzata e, conseguentemente, dell'ammissione cautelare alle prove orali del concorso.**

* * * * *

Tenuto conto del fatto che **tali prove orali** – alle quali si chiede l'ammissione in via cautelare di parte ricorrente – sono in corso di svolgimento e **termineranno nella prima decade del prossimo mese di luglio**, nell'astenersi dal presentare istanza cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., **SI FORMULA RISPETTOSA ISTANZA AFFINCHÉ LA**

**CAMERA DI CONSIGLIO PER LA TRATTAZIONE COLLEGIALE
DELL'ISTANZA CAUTELARE CHE PRECEDE SIA FISSATA IN DATA
ANTECEDENTE AL 10.7.2019**, così da avere almeno garantita la *chance* di poterle
effettuare prima della loro conclusione e alla pari con gli altri candidati già ammissivi.

* * * * *

Per tutto quanto precede

SI CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, *contrariis reiectis*, Voglia, **previa
sospensione in via cautelare**, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto,
annullarli, **in via principale**, ammettendo parte ricorrente alle prove orali del concorso; **in via
subordinata**, disponendo una nuova correzione delle prove scritte di parte ricorrente, con
assegnazione ad altra Sottocommissione; **in via ulteriormente subordinata**, annullando
l'intera prova scritta del concorso *de quo*. Con vittoria di spese e compensi professionali di
giudizio.

In via istruttoria e/o ex art. 116 c.p.a. si chiede la condanna delle Amministrazioni resistenti,
anche ai sensi degli artt. 64, 65 e/o 46, comma 2, c.p.a., a depositare in giudizio, previo
annullamento ex art. 116 c.p.a. del silenzio diniego opposto alle istanze di accesso
ritualmente formulate:

- a) degli atti e/o verbali e/o documenti relativi all'assegnazione c.d. random degli elaborati
alle Sottocommissioni, ai fini della relativa correzione;
- b) degli atti e/o verbali e/o documenti relativi alle operazioni di scioglimento dell'anonimato
delle prove scritte;
- c) degli atti e/o verbali e/o documenti relativi a quanto richiesto nell'accesso agli atti di parte
ricorrente, depositato in atti.

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e che trattasi di materia di
pubblico impiego.

Roma 22 maggio 2019

Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti

**PELLEGRINI
QUARANTOTTI
CRISTIANO**

Firmato digitalmente da
PELLEGRINI QUARANTOTTI
CRISTIANO
Data: 2019.05.25 19:35:20
+02'00'